

COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO**

Approvato con delibera c.c. n. 59 del 23/12/2002.

Gestione dell'acquedotto

Art. 01

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della Legge 24.04.1989 n. 144 e successive modifiche;

Distribuzione dell'acqua

ART. 02

La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale, ecc;
- 3) categoria per uso speciale per attività produttiva;
- 3) categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali.

La concessione di uso speciale per attività produttiva è facoltativa, secondo la disponibilità della falda acquifera.

Art. 03

IL Comune di Adro, d'ora in poi denominato Ente, fornisce acqua potabile nei limiti di disponibilità derivanti da eventi climatici, idrogeologici e tecnici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, su tutto il territorio comunale.

L'Ente non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzione dell'erogazione dell'acqua per caso fortuito e/o cause di forza maggiore, per fatto di terzi o per esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete, agli impianti, per scioperi, ecc.

In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto di pretendere somme alcune né per abbuoni, né per risarcimento di danni e/o rimborsi di spese, né - in genere - per indennizzi di qualsiasi natura.

Agli effetti del presente Regolamento si intende:

a) per "*tubazione stradale*" il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o distribuzione, conduce l'acqua agli impianti di derivazione e di utenza.

b) per "*allacciamento d'utenza*" o "*impianto esterno*" quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi fra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (compreso) individuato nel contatore e nei dispositivi di sicurezza normalmente ubicati nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà.

L'impianto esterno, a scelta dell'Ente, potrà essere eseguito:

- 1) a cura e criterio dell'Ente (previo preventivo di spesa) che provvederà ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando sullo stesso impianto, se del caso, anche allacciamenti per altri utenti;
- 2) a cura dell'utente, ferme restando le prescrizioni di cui al punto 1.

Si precisa che le opere a carico dell'Ente se di sua competenza, risultano essere:

- a) fornitura e posa in opera da parte dell'idraulico del nuovo allaccio e del contatore (non oltre i ml.3.00 dalla tubazione centrale al punto di consegna; per distanze superiori si dovrà pagare il sovrapprezzo);
- b) chiusura e riattivazione dell'acqua nella tubazione principale;
- c) controllo dell'esatta erogazione dell'acqua;

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) o dall'amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle autorità competenti;

c) per "*impianto interno*" il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore e relativi dispositivi di sicurezza (questi esclusi) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la loro manutenzione, sono a carico del proprietario dell'immobile o per esso dell'utente, che dovrà effettuarle con la massima cura, essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione;

d) per "*contatore*" l'apparato di misura dell'acqua fornito ed installato a cura e spese dell'Ente, che ne effettuerà la manutenzione.

Art. 04

La fornitura dell'acqua viene concessa come segue:

1) ai proprietari degli stabili;

2) agli inquilini, i quali devono presentare all'atto del contratto di fornitura, copia del contratto di locazione o autorizzazione del proprietario;

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

a) Per quanto riguarda le utenze multiple, cioè i misuratori già in essere che erogano acqua a più unità immobiliari, il proprietario dovrà sottoscrivere una dichiarazione presso gli uffici preposti, con la quale confermi sotto la sua responsabilità tale situazione.

b) Per le utenze agricole, cioè strettamente legate a detta attività (stalle, pollai, ecc. ecc), il proprietario dovrà indicare in sede di sottoscrizione del contratto, se nuova utenza, o previa dichiarazione se già in essere, che sono solo ed esclusivamente in funzione della citata attività agricola, con esclusione dell'uso civile.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 04 succitato, decorreranno dall'esercizio successivo alla data di presentazione.

Art. 05

Ogni concessione è precaria fatta con regolare contratto e può essere sospesa da parte dell'Ente in qualunque momento senza preavviso ne indennità.

Le domande di nuova concessione per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento ad un impianto esistente, dovranno essere stese su apposito modulo, disponibile presso gli Uffici comunali proposti, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico ed il proprietario dell'immobile.

L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme stabilite dall'Ente sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative fissate e delle eventuali autorizzazioni (occupazione suolo pubblico, ordinanze chiusura strade, ecc.). Agli adempimenti conseguenti a quanto sopra, si provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi, normalmente non oltre 15 gg. lavorativi.

L'erogazione dell'acqua inizierà dopo il perfezionamento del citato contratto e la conclusione delle opere, previo versamento degli importi richiesti (contributi, spese allacciamento, ecc.).

Nel caso l'utente voglia modificare l'entità delle forniture dovrà eseguire nuova domanda e stipulare un nuovo contratto.

All'atto della stipula del contratto di somministrazione - o nel corso del contratto stesso - l'Ente può richiedere all'utente un deposito cauzionale infruttifero.

Detto deposito infruttifero è commisurato all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'ammontare del deposito è stabilito con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di utenza.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di determinare l'ammontare del deposito in base al fatturato medio specifico di ciascun utente in un periodo di fatturazione.

L'Ente provvede ad adeguare sistematicamente nel corso del contratto, secondo i suddetti criteri, l'ammontare di detti depositi.

L'Ente, in caso di insolvenza dell'utente, potrà compensare con tali depositi i propri crediti, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge. L'importo del deposito verrà restituito conguagliato a seguito della risoluzione del contratto di fornitura.

In casi particolari si potrà richiedere all'utente una garanzia fidejussoria o assicurativa, commisurata ai consumi specifici di ciascun utente.

Art. 06

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario o amministratore di condominio ripartire le spese relative ai propri inquilini o singoli condomini.

Art. 07

L'acqua verrà distribuita continuamente; l'Ente però si riserva per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione in alcuni momenti della giornata.

In caso di interruzione PREVEDIBILE, l'Ente gestore è obbligato ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso; ne in questo caso, ne in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Art. 08

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale, salvo deroga per cause di forza maggiore determinato dai tecnici di questo Ente, e previo dichiarazione da parte dell'impiantista che eseguirà i lavori.

Come per le ristrutturazioni o frazionamenti di proprietà degli immobili, tutti i nuovi insediamenti, sia residenziali, produttivi, commerciali direzionali, ecc. ecc, dovranno prevedere l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliari.

L'Ente si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa di detti misuratori.

La fornitura di acqua si intende effettuata subito a valle del contatore, se il contatore stesso è collocato all'esterno o al confine della proprietà privata; si intende effettuata al confine della proprietà privata se il contatore è posto all'interno della proprietà stessa, fermo restando che il contatore è di proprietà dell'Ente.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianti e/o accessori di proprietà del privato al fine di garantire una corretta utilizzazione della fornitura.

L'Ente installa gli apparecchi di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della portata che ritiene necessari, secondo i propri standard tecnici, può sostituirli o modificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Gli apparecchi stessi e i loro sigilli devono essere sempre accessibili agli incaricati dell'Ente e non devono essere manomessi.

Art. 09

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano impianti idrici in attività, devono - salvo diverse specificazioni - darne avviso scritto all'Ente almeno 30 giorni prima.

L'utente deve pagare il controvalore dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero sino alla data di regolare subentro di altro utente, o eventuale disdetta, sollevando l'Ente da ogni responsabilità relativa alla cessazione da esso richiesta.

L'Ente cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad essa non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare agli uffici preposti il recapito al quale essa dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentri che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con L'Ente nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in tal caso, il diritto dell'Ente di sospendere immediatamente la fornitura.

In caso di cessazione del contratto, l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimità e sottoscrivere il modulo di rinuncia da ritirare presso gli uffici comunali preposti.

LETTURA CONTATORI

Art. 10

La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione della somministrazione verranno effettuate con la ordinaria periodicità (normalmente 12 mesi – nei periodi tra maggio e luglio) che potrà comunque essere modificata nel corso del contratto.

L'Ente ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari a sua discrezione.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposita modulistica consegnata al domicilio dell'utente a cura dell'Ente.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, si potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

Qualora l'impossibilità della lettura degli apparecchi di misura perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, si potrà disporre la cessazione d'ufficio della fornitura, che sarà riattivata solo dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento di quanto eventualmente dovuto, incluse le spese tecnico-amministrative.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi effettuati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Art. 11

L'Utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica e pari a €uro 25,00 (venticinque), somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato.

Le spese relative restano a carico dell'utente se i complessi di misura risultano esatti.

Sarà ammessa una tolleranza del 5% (cinqueper cento) sulle indicazioni del contatore.

Qualora il misuratore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento verrà valutato, se possibile, in base alla media dei 3 (tre) anni precedenti. Se ciò non fosse possibile, sarà determinato, verificando un nuovo periodo di consumo del nuovo misuratore e mediandolo per il periodo da fatturare.

PAGAMENTI

Art. 12

Gli Uffici preposti alla gestione acquedotto, saranno dotati dei registri contenenti tutte le partite dei consumi di ogni utente.

Art. 13

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo, se richiesto dall'utente, dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati a discrezione dell'Ente, previa debita informazione all'utenza.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

Qualora l'utente non paghi l'intero importo della fattura entro il termine ultimo indicato sulla stessa, dovrà corrispondere una indennità di mora pari a quella riconosciuta all'esattore comunale., oltre ad una multa del 20%.

Nel caso il mancato pagamento delle fatture perduri oltre il 60° giorno della scadenza, L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con obbligo di preavviso, la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque l'Ente medesimo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare.

In ogni caso ci si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle opportune sedi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

L'utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né utilizzarla per propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto di somministrazione.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, renderà l'utente responsabile degli eventuali danni, da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe ed i tributi relativi, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Art. 15

L'Ente può in qualsiasi momento effettuare verifiche degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione dell'utente, il quale è tenuto a consentire prontamente l'accesso per tale fine al personale autorizzato .

Le verifiche hanno unicamente lo scopo di evitare perturbazioni alla rete di distribuzione nonché di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali, senza perciò determinare l'assunzione da parte dell'Ente di alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi.

In caso venissero riscontrate irregolarità, si potrà sospendere la fornitura con obbligo di preavviso, finché l'utente non abbia eseguito a sua cura e spese le necessarie modifiche, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non equamente registrati e calcolati, nonché l'eventuale risarcimento di danni.

Art. 16

L'utente è responsabile, a norma di legge, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi installati di proprietà dell'Ente.

L'utente è comunque tenuto a comunicare prontamente tali fatti, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.

Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti dell'Ente, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'utente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 17

Gli impianti e gli apparecchi dell'utente devono essere in ogni momento rispondenti alle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque devono essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

Il loro uso non deve provocare disturbi all'esercizio delle reti comunali.

L'utente che abbia altra disponibilità di acqua è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre gli impianti alimentati da tale disponibilità in modo che risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con l'acqua fornita dall'Ente, cosicchè in nessun caso sussista possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.

Quanto sopra anche nel caso di più alimentazioni dalla rete comunale, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con forniture normali igienico sanitarie.

L'Ente può modificare, anche in corso di contratto, con congruo preavviso, le caratteristiche della fornitura.

La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese dell'Ente e dell'utente per quanto rispettiva proprietà.

Art. 18

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da stabilirsi di volta in volta, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 19

L'utente è responsabile della integrità del sigillo e del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Ente di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria, ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

Art. 20

L'Ente si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto.

Sarà sempre diritto dell'Ente di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti generali dello Stato.

Art. 21

Le disposizioni del presente regolamento fanno parte integrante del contratto di concessione.